ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO "NORD"
VIA GINO MORETTI, 79 - 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
C.F. 91038880448 – C.M. APIC833003
TEL. 0735/592458 - www.iscnord.gov.it
apic833003@istruzione.it - apic833003@pec.istruzione.it

FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON 2014-2020

La Formazione nelle Scuole

Seminario di formazione per *LAVORATORI*

(Art. 37 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., Accordo Stato-Regioni 22/12/2011)

Docente: L'RSPP Dott. Ing. Luigi Balloni

CONCETTI GENERALI DI BASE

Prevenzione

insieme di tutte le azioni atte ad impedire che accada un evento dannoso (formazione, valutazione dei rischi, conformità delle attrezzature, regolare controllo e manutenzione di impianti e attrezzature, procedure …)

Protezione

insieme di tutte le misure atte a limitare i danni ad evento dannoso accaduto (sirena di allarme, uscite di sicurezza, illuminazione di emergenza, idranti …)

CONCETTI GENERALI DI BASE



PREVENZIONE +

PROTEZIONE =

SICUREZZA



CONCETTI GENERALI DI BASE

Il D.Lgs. 81 del 2008 prescrive misure per **la salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro in tutti i settori di attività: pubblici e privati. Rappresenta un momento fondamentale** rispetto a questi temi in quanto prevede un ulteriore passo avanti rispetto al cambio di mentalità già iniziato nel 1994 con il D.Lgs. 626 ed un'attenzione costante ai problemi legati alla sicurezza.



CONCETTI GENERALI DI BASE

Riferimenti legislativi:

Art. 20. Obblighi dei lavoratori

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
   a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
   b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
   c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
   d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
   e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
   f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
   g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
   h) **partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro**;
   i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

5

CONCETTI GENERALI DI BASE

Riferimenti legislativi:

Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

6

CONCETTI GENERALI DI BASE

Riferimenti legislativi:

Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione (di ciascun lavoratore)… sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato-Regioni …, previa consultazione delle parti sociali,

Formazione generale per tutti i lavoratori di durata pari a 4 ore. Da ripetere ogni anno per i nuovi assunti
Formazione sui rischi specifici per tutti i lavoratori di durata pari a 8 ore (rischio medio).

Livello di rischio (All. 2)	Formazione generale	Formazione specifica	Totale
Rischio BASSO	4 ore	4 ore	**8 ore**
Rischio MEDIO	4 ore	8 ore	**12 ore**
Rischio ALTO	4 ore	12 ore	**16 ore**

Aggiornamento quinquennale di durata pari a 6 ore
Formazione per i preposti: pari a 8 ore aggiuntive .
Aggiornamento quinquennale di durata pari a 6 ore
Formazione per gli addetti alla gestione dell'emergenza
Prevenzione incendi pari a 8 ore. (aggiornamento triennale/quadriennale pari a 6 ore)
Primo soccorso pari a 12 ore. (Aggiornamento triennale pari a 6 ore)
Formazione Per RLS: iniziale 32 ore (Aggiornamento annuale da 4 o 8 ore in base al numero di dipendenti)

7

D.LGS. 81/08 (ART. 2): DEFINIZIONI

Il D.Lgs. n. 81/2008 prevede l'obbligo di **informazione**, **formazione** e **addestramento** nei confronti dei lavoratori e degli altri soggetti della sicurezza.

In particolare:

Art. 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti)

- **INFORMAZIONE**
- **FORMAZIONE**
- **ADDESTRAMENTO**

8

D.LGS. 81/08 (ART. 2): DEFINIZIONI

Il D.Lgs. n. 81/2008 prevede l'obbligo di **informazione**, **formazione** e **addestramento** nei confronti dei lavoratori e degli altri soggetti della sicurezza.

In particolare:

Art. 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti)

- **INFORMAZIONE**

  Complesso delle attività dirette a **fornire conoscenze utili** alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro

  CONOSCENZE indicano il risultato dell'**assimilazione** di informazioni attraverso l'apprendimento.

D.LGS. 81/08 (ART. 2): DEFINIZIONI

Il D.Lgs. n. 81/2008 prevede l'obbligo di **informazione**, **formazione** e **addestramento** nei confronti dei lavoratori e degli altri soggetti della sicurezza.

In particolare:

Art. 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti)

- **FORMAZIONE**

  Processo educativo attraverso il quale **trasferire** ai lavoratori e agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale **conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze** che servono per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda, alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi

  ABILITÀ indicano le **capacità di applicare** conoscenze per portare a termine compiti e risolvere problemi.

D.LGS. 81/08 (ART. 2): DEFINIZIONI

Il D.Lgs. n. 81/2008 prevede l'obbligo di **informazione**, **formazione** e **addestramento** nei confronti dei lavoratori e degli altri soggetti della sicurezza.

In particolare:

Art. 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti)

- **ADDESTRAMENTO**

  Complesso delle attività dirette a **far apprendere** ai lavoratori **l'uso corretto** di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro

  COMPETENZE indicano la **comprovata capacità** di usare (con responsabilità e autonomia) conoscenze, abilità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale

CONCETTI GENERALI DI BASE

Con il D.Lgs. 81/08 nasce una nuova filosofia di gestione della sicurezza

Non più a seguito di eventi dolorosi ma:

Preventiva

Periodica

Programmata

Coordinata

Continuativa

UNA SICUREZZA "RAGIONATA"



CONCETTI GENERALI DI BASE

OBIETTIVO

Riduzione degli infortuni

Riduzione delle malattie professionali

Aumento del benessere psico-fisico sul lavoro

RIDUZIONE DEI COSTI SOCIALI

13

CONCETTI GENERALI DI BASE

PERICOLO

Proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità (sostanza, attrezzo, metodo) avente **potenzialità** di causare danni.

RISCHIO

Probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni d'impiego e/o di esposizione; dimensioni possibili del danno stesso.

14

CONCETTI GENERALI DI BASE

Gli "Attori" della prevenzione (già previsti dal D.Lgs. 626/94) e **ripresi dal Testo Unico:**

- Il Datore di Lavoro
- Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
- I Dirigenti e i Preposti
- Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
- Il Medico Competente
- I lavoratori
- Gli addetti alla gestione dell'emergenza
- Gli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)



15

RESPONSABILITA' E ADEMPIMENTI

- ~~✓ *Ripartizione delle responsabilità all'interno degli istituti scolastici*~~
- ***Adempimenti a cura del titolare dell'attività***
- ~~✓ *Adempimenti a cura dell'Ente Locale Proprietario*~~
- ~~✓ *Rapporti con l'Ente Locale Proprietario*~~



16

ADEMPIMENTI A CURA DEL TITOLARE DELL'ATTIVITÀ

DATORE DI LAVORO/ TITOLARE DI ATTIVITÀ E QUINDI ADEMPIMENTI SPETTANTI AL DIRIGENTE SCOLASTICO

- ✓ Nomine (RSPP, Medico Competente, RLS)
- ✓ Costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione
- ✓ Elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (omnicomprensivo di tutti i rischi compreso valutazione rischio incendio)
- ✓ Informazione e formazione del personale come da Accordo Stato-Regioni
- ✓ Nomina degli addetti alla gestione dell'emergenza
- ✓ Formazione degli Addetti alla gestione dell'emergenza
- ✓ Fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale
- ✓ Effettuazione delle visite mediche in base al protocollo sanitario
- ✓ …

17

ADEMPIMENTI A CURA DEL TITOLARE DELL'ATTIVITÀ

Dovrà essere predisposto un **registro dei controlli periodici** ove sono annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico e dell'osservanza della limitazione dei carichi d'incendio nei vari ambienti dell'attività.

Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte dell'autorità competente.



18

ADEMPIMENTI A CURA DEL TITOLARE DELL'ATTIVITÀ

Deve essere predisposto un piano di emergenza e devono essere fatte prove di evacuazione, **almeno due volte** nel corso dell'anno scolastico.



19

ADEMPIMENTI A CURA DEL TITOLARE DELL'ATTIVITÀ

Le vie di uscita devono essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale





20

ADEMPIMENTI A CURA DEL TITOLARE DELL'ATTIVITÀ

E' fatto divieto di compromettere la agevole apertura e funzionalità dei serramenti delle uscite di sicurezza, durante i periodi di attività della scuola, verificandone l'efficienza prima dell'inizio delle lezioni.



21

ADEMPIMENTI A CURA DEL TITOLARE DELL'ATTIVITÀ

Il titolare dell'attività **deve provvedere** affinché nel corso della gestione **non vengano alterate le condizioni di sicurezza**. Egli può avvalersi per tale compito di un responsabile della sicurezza, in relazione alla complessità e capienza della struttura scolastica.





22

ADEMPIMENTI A CURA DEL TITOLARE DELL'ATTIVITÀ

Negli archivi e depositi, i materiali devono essere depositati in modo da consentire una facile ispezionabilità, lasciando corridoi e passaggi di larghezza non inferiore a 0,90 m.

Eventuali scaffalature dovranno risultare a distanza non inferiore a m 0,60 dall'intradosso del solaio di copertura.





23

FUOCO E INCENDI

IL TRIANGOLO DEL FUOCO

Condizione necessaria affinché possa verificarsi il fenomeno della combustione (ovvero che s'inneschi un incendio) è la contemporanea presenza di:

- Comburente (ossigeno)
- Calore o temperatura di accensione (sorgente d'innesco)
- Combustibile



24

ADEMPIMENTI A CURA DEL TITOLARE DELL'ATTIVITÀ

Le attrezzature e gli impianti di sicurezza devono essere controllati periodicamente in modo da assicurarne la costante efficienza



25

ADEMPIMENTI A CURA DEL TITOLARE DELL'ATTIVITÀ

Nei locali ove vengono depositate o utilizzate sostanze infiammabili o facilmente combustibili è fatto divieto di fumare o fare uso di fiamme libere.





26

ADEMPIMENTI A CURA DEL TITOLARE DELL'ATTIVITÀ

Evitare l'accumulo di rifiuti e di materiale combustibile in genere.





27

ADEMPIMENTI A CURA DEL TITOLARE DELL'ATTIVITÀ

Evitare pericolose vicinanze tra materiali combustibili (carta, legno, liquidi infiammabili) e sorgenti di innesco (apparecchiature elettriche, apparecchi di riscaldamento)





28